

Il Tribunale di Napoli – Sezione Civile Tredicesima – in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Marina Tafuri ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] del Ruolo Generale dell'anno [REDACTED] avente ad oggetto: ricorso avverso diniego riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. 28.1.08 n. 25 e 19 d.lgs. 1.9.11 n. 150, vertente

## TRA

[REDACTED] nato in Costa d'Avorio il [REDACTED] elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Cavour n. 139 presso l'avv. Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTE

## E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Con ricorso depositato in data 21.5.15, [REDACTED] proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta - emesso il 15.9.14, notificato il 23.4.15, con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria, in via graduata il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente deduceva di essere cittadino ivoriano, di essere espatriato nel settembre 2009 perché ingiustamente detenuto e torturato dopo essere stato coinvolto nei disordini politici avvenuti ancor prima delle contestate elezioni del 2010. Aggiungeva che, giunto in Italia il 10.11.10, si era immediatamente dichiarato asilante e la Commissione Territoriale di Caserta, all'esito della seduta del 4.4.12, aveva riconosciuto le esigenze umanitarie, ma con decisione del 15.9.14, senza averlo nuovamente ascoltato, aveva ritenuto di non rinnovare il parere favorevole alla protezione umanitaria.

Deduceva che la decisione era illegittima perché adottata in carenza di istruttoria, sulla scorta del solo criterio della credibilità soggettiva e senza contestualizzazione delle vicende narrate con la situazione del paese di origine.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta, che regolarmente citata in giudizio non si è costituita né ha inviato documentazione.



Tanto premesso, il ricorso è fondato con riferimento alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è racchiusa nell'art. 2 comma 1° lett. E) e F) del d.lgs. del 19.11.07 n. 251 ( con il quale è stata attuata la direttiva 2004\83\CE recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 e per "status di rifugiato" il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1° lett. D) ed E) del d.lgs. n. 25\08, che ha attuato la direttiva 2005\85CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

L'art. 2 comma 1° lett. G) e H) del d.lgs. n. 251\07, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1° lett. F) e G) del d.lgs. n. 25\08, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di Protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il danno grave viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251\07, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2°, contro persecuzioni o danni gravi.



Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251\07 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che il pur limitato od attenuato onere probatorio, in ragione del ridotto grado di disponibilità obiettiva delle prove, non vale a configurare un diritto al beneficio del dubbio, né un obbligo dell'amministrazione di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante, né può indurre a ritenere sufficienti le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio o i richiami al notorio circa situazioni politico – economiche di dissesto del Paese di origine o circa persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza; il richiedente, quindi, deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, in ragione delle proprie idee o della propria specifica situazione personale e con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio (cfr. Cass. n. 26822\07; Cass. n. 18353\06; Cass. n. 28775\05; Cass. n. 26278\05; Cass. n. 2091\05). In detto contesto, qualora il richiedente abbia assolto l'onere probatorio come su delineato, il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. n. 27310\08; ordinanza della Cass. n. 17576\10).

Orbene, appare opportuno premettere che la vicenda narrata dal richiedente asilo nel corso dell'audizione del 4.4.12 è stata esaminata dalla Commissione Territoriale, che, con decisione in data 4.4.12, non ha ritenuto esistenti i presupposti per il riconoscimento delle maggiori forme di protezione, ma ha al contempo reputato esistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in ragione dello stato particolarmente vulnerabile del ricorrente, desumibile anche dalla documentazione allegata al presente procedimento. L'interessato, quindi, non ha impugnato all'epoca quella decisione, ma alla scadenza del termine ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'amministrazione ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per potere rinnovare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia perché la Questura aveva segnalato un precedente penale a carico del ricorrente e sia perché non ha ritenuto, sulla scorta dell'audizione del 2012, che ricorressero atti



persecutori o una situazione di insicurezza nel paese di provenienza, tali da giustificare la protezione internazionale.

Giova sottolineare, quanto alla segnalazione della Questura predetta, che il richiedente asilo ha documentato che il precedente penale inserito nel sistema Schengen attiene ad un evento risalente al 2010, avvenuto in Grecia quando fu trattenuto per immigrazione clandestina, circostanza già nota all'autorità amministrativa quando è stato rilasciato il primo permesso per motivi umanitari.

Per quanto concerne la domanda principale di riconoscimento della protezione sussidiaria, invece, l'istante non ha addotto motivi nuovi o sopravvenuti rispetto a quanto dichiarato nell'audizione del 2012 tali da integrare il danno grave alla persona nell'accezione su esposta. Né l'attuale contesto politico sociale del paese di provenienza giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria.

E' noto, infatti, che l'elezione del presidente Quattara, leader del partito di opposizione (RDR) ha dato luogo negli scorsi anni ad un guerra civile stante la resistenza del precedente presidente Gbagbo, candidato del Fronte Popolare Ivoiriano (FPI), ad accettare il risultato elettorale. Diverse fonti, al riguardo, hanno evidenziato che, in epoca anteriore le elezioni (in particolare il ballottaggio del mese di novembre 2010) e successiva, si sono verificati diversi abusi dei diritti umani, come la scomparsa di persone per motivi politici ad opera di forze di sicurezza e gruppi di soldati fedeli all'ex presidente Gbagbo, torture ed altri maltrattamenti (cfr. le informazioni trasmesse dal Ministero dell'Interno). Tuttavia, detta guerra è terminata con la cattura del presidente Gbagbo, che nel novembre 2013 è stato trasferito all'Aja per essere giudicato dalla Corte Internazionale per crimini contro l'umanità. D'altro canto, nel mese di ottobre 2015 si sono svolte le elezioni presidenziali, riconfermando per altri cinque anni il presidente Quattara, che a giudizio degli osservatori si sono svolte in un clima pacifico, così come quelle legislative del 2016, come riferito dal segretario delle Nazioni Unite, che ha sottolineato come il paese abbia intrapreso una marcia costante verso la pace e la legalità (cfr. [www.Refworld.org/docid/585b889540d.html](http://www.Refworld.org/docid/585b889540d.html); rapporto Amnesty International 2015\2016). Permangono, tuttavia, problemi di sicurezza, comuni all'intera area saheliana, interessata da fenomeni di terrorismo e dalla presenza di forze irregolari e bande armate anche di ispirazione jihadista, che hanno determinato un rafforzamento dei controlli nel paese. Non vi però al momento è alcun conflitto generalizzato.

Al contrario, tali considerazioni possono reputarsi rilevanti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 comma sesto del T.U. sull'Immigrazione e 32 comma terzo del d.lvo n. 25\08 relativamente alla sussistenza di condizioni per accedere alla protezione umanitaria, che presuppongono la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario. La protezione umanitaria, infatti, è misura autonoma rispetto alle misure maggiori di protezione (cfr. Cass. 6880\11) ed è strumento atipico da applicare in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative tipiche, o perché aventi carattere temporaneo o perché diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza umanitaria (come problemi di salute, età, ecc) (cfr. Cass. 3347\15; Cass. 22111\14; Cass. 10686\12). In altri termini, è possibile



ricondere a detta ipotesi sia situazioni oggettive e riferibili al paese di provenienza, aventi carattere temporaneo, come instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umanitari, disastri naturali, o situazioni soggettive, legate cioè al particolare stato di vulnerabilità del soggetto interessato.

Pertanto, tenuto conto di tale complessiva situazione con riferimento al paese di provenienza, unitamente alla circostanza che l'istante sembra abbia intrapreso l'attività di ambulante (cfr la documentazione prodotta, anche se risalente al 2014) ricorrono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 comma sesto del T.U. sull'Immigrazione.

Considerato l'esito complessivo del giudizio, che vede l'istante soccombente con riferimento alla domanda principale, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

- riconosce la protezione umanitaria in favore di [REDACTED] nato in Costa d'Avorio il [REDACTED] e dispone trasmettersi gli atti alla Questura per quanto di competenza;

- rigetta le altre domande proposte.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, 11 luglio 2017

Il giudice

(dott.ssa Marina Tafuri)

